




CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



1^a GIORNATA NAZIONALE dell'Ingegneria Forense

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026



Sommario

INTRODUZIONE

Una scelta strategica per il sistema di giustizia italiano

di Carla Cappiello

» PAG 4

SESSIONE I

Il Collegio Consultivo Tecnico quale infrastruttura della giustizia preventiva negli appalti pubblici

di Giuseppe De Carlo

» PAG 9

SESSIONE II

La prova digitale nel processo: sfide tecniche e garanzie giuridiche

di Paolo Reale

» PAG 13

SESSIONE III

Il ruolo del CTU nel processo civile: evoluzione storica, assetto normativo e prospettive

di Federico Lucarelli

» PAG 19

SESSIONE IV

Il perimetro normativo della consulenza tecnica: un quadro complesso e stratificato

di Giorgio Granello

e Antonello Fabbro

» PAG 27

INTRODUZIONE

di Carla Cappiello*Vicepresidente Vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, delegata all'Ingegneria Forense*

Una scelta strategica per il sistema di giustizia italiano

Un momento atteso per la categoria e per l'intero sistema giudiziario

L'ingegneria forense non è una disciplina nuova, eppure raramente viene riconosciuta con la dignità e la visibilità che meriterebbe nel dibattito pubblico e nel contesto dei sistemi di giustizia. Per questa ragione il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha deciso di promuovere la prima **Giornata Nazionale dell'Ingegneria Forense** - che si terrà a Roma il 12 febbraio presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma - come momento di confronto essenziale tra professionisti della tecnica, magistrati, avvocati e istituzioni.

La scelta di dedicare una giornata interamente a questo tema non è casuale, né rappresenta soltanto un'operazione di promozione della categoria. Si tratta, piuttosto, di un riconoscimento della centralità che l'ingegneria forense riveste nel funzionamento della giustizia italiana, una centralità spesso invisibile ma determinante. Quando un processo civile ruota attorno a questioni tecniche complesse - dalla quantificazione di danni strutturali alla valutazione di responsabilità in appalti pubblici, dalla cybersecurity all'infortunistica stradale - è il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ingegnere che fornisce al giudice il terreno di certezza su cui costruire il ragionamento giuridico. Questo ruolo merita di essere compreso a fondo, valorizzato e, non da ultimo, sostenuto adeguatamente dalle istituzioni.

Cosa è l'ingegneria forense e perché conta

L'ingegneria forense rappresenta il punto di incontro tra la tecnica e il diritto, richiede contemporaneamente conoscenze tecniche profonde nel proprio settore di competenza; padronanza della procedura civile e penale; sensibilità etica verso il compito di ausiliario della giustizia; capacità di comunicare concetti complessi in modo chiaro e comprensibile a magistrati e avvocati che non sempre possiedono background tecnici specialistici.

Nel corso degli ultimi due decenni, questa disciplina ha subito trasformazioni radicali. L'evoluzione del panorama normativo - dalla riforma del processo civile telematico nel 2009-2011 fino alla recente Riforma Cartabia - ha imposto ai CTU di aggiornarsi costantemente. Al contempo, la società civile e il sistema produttivo hanno generato nuove tipologie di controversie: dai dissesti strutturali agli aspetti di efficientamento energetico, dalle perizie informatiche alla fonica forense, dalle dinamiche di sinistri stradali complessi alle valutazioni di impianti tecnologici avanzati.

L'Intelligenza Artificiale rappresenta una frontiera ancora più complessa. Gli algoritmi e i modelli predittivi che sempre più frequentemente vengono impiegati in diversi settori tecnici stanno trasformando anche il modo di

raccogliere, analizzare e interpretare i dati probatori. Il CTU del futuro dovrà confrontarsi con queste sfide e sapersi orientare in scenari dove metodo scientifico rigoroso e innovazione tecnologica si intrecciano in modi prima inimmaginabili.

Perché questa Giornata è necessaria adesso

Negli ultimi anni il CNI si è impegnato a rappresentare le istanze della categoria presso i ministeri competenti, in particolare il Ministero della Giustizia. Nel corso di audizioni parlamentari - ricordo in particolare quella del 2025 presso la 2^a Commissione Giustizia del Senato - abbiamo sottolineato con forza due ordini di problematiche che oggi richiedono soluzioni strutturali.

Il primo riguarda la **formazione e la qualificazione dei CTU**. Il Decreto Ministeriale 109/2023 ha rappresentato un passo avanti significativo, introducendo requisiti più stringenti per l'iscrizione agli albi. Tuttavia, riteniamo necessario che si strutturi un **percorso formativo iniziale obbligatorio**, incentrato sui profili procedurali e sull'esercizio della funzione di ausiliario del giudice, per i nuovi consulenti tecnici, accompagnato da obblighi di aggiornamento continuo nel corso della loro carriera. Chi esercita il ruolo di ausiliario della magistratura deve possedere non solo competenze tecniche, ma anche una solida conoscenza della procedura civile e penale, della metodologia di indagine, dei protocolli etici e deontologici. Un corso di base strutturato e riconosciuto a livello nazionale, gestito dagli Ordini territoriali ed eventualmente dalle università, nell'ambito di programmi formativi definiti congiuntamente dal CNI e dal Ministero, rappresenterebbe un investimento fondamentale.

Il secondo riguarda una questione ancora più pressante: i **compensi dei CTU e la tempestività della loro liquidazione**. Qui entro nel vivo di una criticità che tocca migliaia di professionisti e che, indirettamente, incide sulla qualità stessa della giustizia. Le tariffe attualmente in vigore risalgono al 2002, con l'ultimo aggiornamento ISTAT risalente al 1999. Parliamo di oltre venti anni di immobilismo nominale, il che si traduce in una perdita di valore reale di oltre il 40% per effetto dell'inflazione. I compensi "a vacanza" (il parametro principe per misurare la retribuzione oraria del CTU) si assestano intorno a 4 euro l'ora - una cifra che stride violentemente con la complessità, la responsabilità e la specializzazione richieste dall'incarico.

È evidente che con questi livelli di remunerazione, ancorché si tratti di incarichi di natura pubblicistica, i professionisti più qualificati vengono progressivamente allontanati dall'attività di CTU. Ciò che ne consegue è un impoverimento del pool di consulenti disponibili e, purtroppo, una potenziale ricaduta negativa sulla qualità delle perizie e sul buon andamento della "giustizia tecnica".

Per questo motivo il CNI ha avanzato al Ministero della Giustizia una proposta articolata di riforma che include: l'aggiornamento ISTAT arretrato (circa il 40% dal 1999 al 2021); l'introduzione di compensi orari realistici per le nuove specialità (informatica forense, acustica ambientale, perizie complesse); l'eliminazione dei tetti massimi di rivalsa per i compensi a percentuale, oggi bloccati a valori di quaranta anni fa; il riconoscimento delle spese generali forfetarie sostenute dal professionista; procedure di liquidazione più rapide e certe, con tempi definiti per il pagamento.

Abbiamo infine proposto di consolidare normativamente un principio di

grande rilevanza già affermato dalla giurisprudenza, prevedendo che i compensi per incarichi di CTU siano posti a carico solidale delle parti costituite, con meccanismo di regresso interno, al fine di garantire l'effettiva indipendenza del consulente tecnico d'ufficio e preservare l'imparzialità dell'accertamento tecnico

Le quattro grandi sfide della Giornata

La Giornata Nazionale è stata concepita come uno spazio di dialogo strutturato attorno a quattro tavole rotonde tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto cruciale dell'ingegneria forense contemporanea.

La prima tavola rotonda affronterà la consulenza tecnica negli appalti pubblici. Si tratta di un ambito dove le competenze dell'ingegnere sono determinanti: dalla quantificazione di riserve e varianti all'accertamento di vizi costruttivi, fino all'analisi delle responsabilità contrattuali. In questo contesto, una novità di enorme rilevanza è il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) introdotto dal nuovo Codice degli Appalti - un organo tecnico permanente che assiste le parti durante l'esecuzione del contratto, spostando l'attenzione dalla risoluzione ex post alla prevenzione del contenzioso. Si tratta di un cambio di paradigma che potrebbe rivoluzionare il modo in cui risolviamo le controversie negli appalti pubblici.

La seconda tavola rotonda riguarda la consulenza tecnica informatica e la digital forensics. In un'epoca dove la criminalità informatica, le frodi digitali e le controversie legate alla gestione dei dati sono in crescita esponenziale, il ruolo dell'ingegnere forense specializzato in ICT diventa cruciale. Dalle analisi di computer forensics all'acquisizione sicura delle prove digitali, dalla fonica forense alla cybersecurity, siamo di fronte a specializzazioni che rappresentano la frontiera dell'ingegneria forense.

La terza sessione amplierà lo sguardo oltre le singole specializzazioni, ponendo al centro il dialogo tra il rigore del metodo scientifico e le regole del processo civile. Affronteremo questioni procedurali delicate: aspetti spesso rimangono nell'ombra, eppure incidono profondamente sull'utilità e sulla credibilità della consulenza.

La quarta tavola rotonda affronta di petto il tema delle tariffe e della sostenibilità economica della professione. Qui si concentreranno le proposte concrete di riforma che abbiamo elaborato come categoria, insieme a commercialisti, medici e psicologi forensi - altre professioni che operano per la magistratura e che si trovano di fronte a problematiche analoghe.

Il valore aggiunto che immaginiamo possa portare questa Giornata

Innanzitutto, un riconoscimento pubblico della rilevanza dell'ingegneria forense. Non è poco: troppo spesso il lavoro dei CTU rimane invisibile all'opinione pubblica, quando invece la qualità della consulenza tecnica influisce direttamente sulla tutela dei diritti dei cittadini e sulla credibilità della giustizia. Una giornata di confronto a livello nazionale serve a dare visibilità a questa professione e al suo ruolo cruciale.

In secondo luogo, vogliamo creare uno **spazio di interlocuzione strutturato con le istituzioni**. Magistrati, avvocati, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Università e della Ricerca, esperti accademici - tutti insieme per discutere dei problemi reali e delle possibili soluzioni.

Terzo, desideriamo stimolare una **riflessione sulle competenze future**.

Quale sarà il profilo del CTU tra dieci anni? Come prepariamo la nuova generazione di ingegneri forensi alle sfide dell'Intelligenza Artificiale, della digitalizzazione completa dei processi, della sempre maggiore complessità tecnica dei contenziosi? Vogliamo che questa giornata sia il punto di partenza per una visione condivisa del futuro della disciplina.

*Infine, la Giornata rappresenta un'occasione per rafforzare il **sentimento di appartenenza a una comunità professionale**. I CTU operano spesso in solitudine, ciascuno nel proprio ambito territoriale, con scarsi momenti di confronto e scambio di esperienze. Una giornata nazionale di raccolta e dibattito serve a ricreare questa comunità, a condividere buone pratiche, a sentirsi parte di qualcosa di più grande: la costruzione di un sistema di giustizia tecnica di qualità, a servizio della società.*

Un impegno condiviso verso il futuro

Il CNI vede questa Giornata come il punto di partenza di un impegno continuativo. Continueremo a dialogare con il Ministero della Giustizia per l'attuazione delle riforme tariffarie. Continueremo a sostenere e a strutturare i percorsi di formazione per CTU. Continueremo a rappresentare le istanze della categoria presso le sedi istituzionali competenti.

L'ingegneria forense rappresenta un servizio pubblico, svolto da professionisti privati, a favore della collettività: Il buon funzionamento della giustizia tecnica è un interesse pubblico di primo ordine.

L'ingegneria forense non è solo una professione: è una responsabilità. Le nostre valutazioni, le nostre perizie, i nostri accertamenti incidono direttamente sulla vita delle persone. Possono determinare l'attribuzione di responsabilità in un disastro, il riconoscimento di un danno subito, l'esito di una controversia che coinvolge patrimoni e destini familiari, la tutela di diritti fondamentali.

Questa responsabilità richiede competenza, rigore metodologico, indipendenza di giudizio. Ma richiede anche condizioni di lavoro che consentano di esercitarla al meglio: compensi adeguati, procedure chiare, formazione continua, strumenti normativi efficaci. Richiede, in ultima analisi, che il sistema riconosca il valore del nostro contributo e ci metta nelle condizioni di offrirlo al meglio delle nostre possibilità.

*La **1ª Giornata Nazionale dell'Ingegneria Forense** è, in questo senso, un invito alla responsabilità collettiva: responsabilità del CNI e degli Ordini territoriali nel valorizzare e formare la categoria; responsabilità delle istituzioni nel riconoscere il valore della consulenza tecnica e nel dotarla di strumenti adeguati; responsabilità dei magistrati e degli avvocati nel utilizzo consapevole di questa risorsa; responsabilità di ciascun CTU nel svolgere il proprio compito con dedizione, rigore etico e continuo aggiornamento professionale.*

Sessione 1

Consulenza tecnica forense negli appalti pubblici e lo strumento dei CCT

RELAZIONE INTRODUTTIVA

FABIO RUSSO
*Professore Sapienza –
Università di Roma*

ARTURO CANCRINI
Avvocato esperto in contratti pubblici

MASSIMO FRONTONI
Avvocato esperto in contratti pubblici

DOMENICO ETTORE BARBIERI
Ingegnere esperto di appalti e contenzioso

LUCIANO RAFFAELE FERRARESE
Contract Management Director Webuild

GIUSEPPE CARUSO
Presidente Tar Liguria

LUIGI CARBONE*
Presidente IV Sezione, Consiglio di Stato

MODERA GIUSEPPE LATOUR
Giornalista, Il Sole 24 Ore

TAVOLA ROTONDA

Il Collegio Consultivo Tecnico quale infrastruttura della giustizia preventiva negli appalti pubblici

La consulenza tecnica forense nei casi di alta complessità

di Giuseppe De Carlo, Avvocato, Esperto in Contratti pubblici, Infrastrutture e Territorio

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), nell'assetto delineato dagli artt. 210-220 del d.lgs. 36/2023, come modificati dal d.lgs. 209/2024, si configura quale presidio ordinario di prevenzione e governo del conflitto nella fase esecutiva dei contratti pubblici e quale infrastruttura normativa della giustizia preventiva, destinata a stabilizzare il rapporto contrattuale e a sostenere la continuità dell'esecuzione, senza traslare l'asse sul terreno della giurisdizione o dell'arbitrato. In tale quadro, assume rilievo strutturale il divieto di ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio sancito dall'allegato V.2 e, segnatamente, dall'art. 4, comma 3, divieto che presidia la natura endocontrattuale dell'istituto, ma che, al contempo, rende più complessa la gestione delle controversie caratterizzate da elevata tecnicità e forte specializzazione. Proprio in questa tensione – e dunque in una coesistenza non lineare tra rigore procedimentale e bisogno di istruzione tecnica affidabile – la consulenza tecnica forense potrebbe collocarsi non come funzione autonoma né come surrogato della CTU, bensì come ausilio interno ed eventuale al CCT, attivabile in modo mirato soprattutto nei casi di alta complessità tecnica, interdisciplinare o economico-finanziaria, al fine di qualificare l'accertamento, irrobustire la motivazione delle determinazioni e ridurre l'area di rischio, anche in prospettiva giurisdizionale e contabile.

Nel diritto contemporaneo dei contratti pubblici la fase esecutiva si è progressivamente affermata come il principale terreno di emersione del conflitto tra amministrazione e operatore economico, assumendo una centralità sistematica che ha imposto al legislatore un ripensamento profondo degli strumenti tradizionali di governo della patologia contrattuale.

La crescente complessità tecnica delle opere, l'elevata intensità del rischio economico-finanziario e l'esigenza di assicurare continuità e tempestività nell'esecuzione hanno determinato un progressivo spostamento dell'asse dalla tutela giurisdizionale succes-

siva verso modelli di regolazione preventiva del rapporto, nei quali il legislatore ha inteso collocare presidi stabili di composizione anticipata delle criticità esecutive, in coerenza con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 Cost., nonché con i principi di risultato, fiducia e collaborazione introdotti dagli artt. 1, 2 e 5 del Codice dei contratti pubblici.

In tale scenario, il Collegio Consultivo Tecnico rappresenta il punto di sintesi più avanzato di questa evoluzione, configurandosi come organo endocontrattuale stabile, dotato di autonoma rilevanza ordinamentale e collocato strutturalmente tra i rimedi preventivi di governo della fase esecutiva. Esso non si colloca sul piano dei rimedi giurisdizionali né su quello degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in senso tecnico, né tantomeno si atteggia a meccanismo arbitrale o para-arbitrale, ma opera all'interno del rapporto contrattuale pubblico quale sede terza di accertamento e composizione anticipata delle controversie tecniche e contrattuali, destinata a prevenire l'irrigidimento patologico del rapporto senza comprimere in alcun modo le garanzie costituzionali di cui agli artt. 24, 111 e 113 Cost.

La funzione primaria del CCT, così come delineata dall'art. 215 del Codice, consiste nella prevenzione delle controversie e nella rapida risoluzione delle dispute tecniche di ogni natura insorte in corso d'esecuzione, attraverso un procedimento fondato sul contraddittorio, sulla collegialità e sulla tempestività dell'intervento.

In tale assetto, il Collegio non assume compiti di direzione o di controllo amministrativo dell'esecuzione, che restano affidati al responsabile unico del progetto e alla direzione dei lavori, ma esercita una funzione propriamente regolativa della patologia contrattuale, incidendo sulla dinamica delle obbligazioni limitatamente alla composizione delle criticità e alla

stabilizzazione del rapporto.

Nel contesto del PNRR, il rafforzamento del Collegio Consultivo Tecnico risponde agli obblighi di accelerazione e semplificazione derivanti dal Regolamento (UE) 2021/241 e agli impegni assunti con l'Unione europea in ordine alla tempestiva realizzazione degli investimenti infrastrutturali.

Inoltre, la composizione multidisciplinare del Collegio, prevista dall'allegato V.2, costituisce uno degli elementi qualificanti del modello, consentendo di integrare competenze tecniche, giuridiche ed economiche in funzione delle specifiche caratteristiche dell'opera e delle questioni sottoposte all'esame dell'organo. La possibilità di collegi a tre o cinque membri risponde a un criterio di proporzionalità organizzativa, ma non esclude che, in presenza di controversie caratterizzate da elevata complessità tecnica o da profili di particolare specialità, l'attività deliberativa del Collegio sia chiamata a confrontarsi con livelli di tecnicità tali da rendere particolarmente delicata la costruzione dell'istruttoria e della motivazione delle determinazioni.

Proprio in questo contesto si innesta il tema, centrale e problematico, del rapporto tra funzione istruttoria del Collegio e divieto di ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio sancito dall'allegato V.2 e, in particolare, dall'art. 4, comma 3, dell'allegato medesimo.

La scelta legislativa di escludere espressamente il ricorso alla CTU costituisce uno degli elementi qualificanti dell'assetto del CCT, funzionale a preservarne la natura non giurisdizionale e non arbitraria ed a evitare ogni surrettizia assimilazione al modello processuale. Tale divieto, tuttavia, si confronta inevitabilmente con l'esigenza, sempre più avvertita nella prassi, di assicurare un livello di istruzione tecnica adeguato alla complessità delle controversie chiamate a essere composte in sede collegiale.

In questa tensione tra rigore procedimentale e qualità dell'accertamento si colloca la difficile coesistenza tra il divieto formale di CTU e l'esigenza sostanziale di strumenti di approfondimento specialistico, coesistenza che costituisce uno dei nodi più delicati dell'architettura del nuovo CCT.

È proprio in tale spazio problematico che la consulenza tecnica forense potrebbe trovare una collocazione sistemica non già in termini sostitutivi o alternativi, ma come strumento eccezionale e ausiliario interno all'attività del Collegio, capace di trasformare una potenziale criticità in un fattore di qualificazione dell'istruttoria.

La consulenza tecnica forense, in questa prospet-

va, non si configura come funzione autonoma parallela al CCT, né come surrogato della consulenza tecnica d'ufficio vietata dall'ordinamento, ma come ausilio tecnico interno, attivabile in via eventuale nelle ipotesi in cui la composizione del Collegio, specie nella formazione a tre membri ma talora anche in quella a cinque, non assicuri in via diretta la piena copertura delle competenze specialistiche richieste dal caso concreto.

Essa potrebbe operare, in particolare, come supporto del presidente del Collegio, investito di una funzione di sintesi tecnico-giuridica, di direzione dell'istruttoria e di coordinamento procedimentale, ovvero come ausilio dei componenti designati quando le questioni sottoposte all'esame dell'organo presentino un livello di tecnicità, di interdisciplinarietà o di impatto economico-finanziario tale da rendere opportuno un approfondimento specialistico non immediatamente ricavabile dal patrimonio ordinario delle competenze collegiali.

In tale prospettiva, l'eventuale ricorso alla consulenza tecnica forense si giustifica non già come elemento strutturale del procedimento, ma come strumento flessibile e mirato di qualificazione dell'istruttoria tecnica, attivabile in funzione della natura, della complessità e della rilevanza sistemica delle questioni controverse, nonché dell'esigenza di assicurare coerenza metodologica, attendibilità scientifica e controllabilità dell'accertamento posto a fondamento della decisione.

L'ausilio specialistico può così concorrere a colmare asimmetrie di competenza all'interno del Collegio, a sostenere la ricostruzione causale delle vicende esecutive e a fornire un quadro tecnico approfondito su profili ad alta specializzazione – quali, a titolo esemplificativo, le questioni geotecniche, strutturali, impiantistiche, ambientali, digitali o economico-finanziarie – difficilmente governabili in modo esaustivo mediante il solo apporto conoscitivo ordinario dell'organo collegiale.

In questa chiave, la consulenza tecnica forense si porrebbe come segmento istruttorio qualificato del procedimento, estranea tanto al modello della consulenza tecnica d'ufficio quanto a quello della perizia di parte e coerente con il divieto di ricorso alla CTU sancito dall'allegato V.2, come espressamente ribadito dall'art. 4, comma 3, dell'allegato medesimo, funzionale non soltanto alla formazione del convincimento del Collegio, ma anche al rafforzamento della qualità motivazionale delle determinazioni e, conseguentemente, della loro tenuta in sede giurisdiziona-

le e contabile, riducendo l'area di rischio connessa a valutazioni tecniche complesse non adeguatamente istruite.

Sotto il profilo procedimentale, tale ausilio potrebbe essere attivato mediante quesiti mirati formulati dal presidente o dal Collegio, nell'esercizio dei poteri istruttori riconosciuti dall'ordinamento e in conformità alla disciplina dell'art. 4 dell'allegato V.2, con modalità compatibili con la celerità propria dell'istituto e con il rispetto del contraddittorio, assicurando alle parti la possibilità di interloquire sugli esiti dell'accertamento specialistico prima dell'adozione della determinazione.

Resta fermo che tale ausilio non introduce una nuova figura peritale stabile né attribuisce al consulente poteri decisorii o sostitutivi, ma si inserisce come strumento meramente conoscitivo e valutativo, rimesso alla discrezionalità organizzativa del Collegio e destinato a operare sotto la sua direzione e responsabilità, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità delle parti.

In tal modo, la consulenza tecnica forense potrebbe realizzare una forma di perizia endocontrattuale assistita che, pur muovendosi in un'area di fisiologica tensione con il divieto di CTU, si traduce in un significativo valore aggiunto dell'assetto delineato dal legislatore, rafforzando al contempo l'affidamento del-

le parti, la tutela dei componenti del Collegio sotto il profilo della responsabilità amministrativa e contabile e, più in generale, la funzione stabilizzatrice propria della giustizia preventiva.

La disciplina positiva degli esiti dell'attività del Collegio, che distingue tra pareri e determinazioni, conferma coerentemente questa impostazione, nella quale l'accertamento tecnico interno, eventualmente integrato dall'ausilio specialistico, potrebbe costituire il presupposto essenziale della decisione regolativa senza mai trasformare il CCT in una sede arbitrale o giurisdizionale.

Analoga impostazione governa l'estensione dell'ambito operativo del Collegio alle fasi preliminari all'esecuzione, prevista dall'art. 218, nella quale l'intervento dell'organo conserva natura preventiva e regolativa e si limita alla verifica di profili di eseguibilità tecnica e di coerenza regolatoria, senza interferire con le valutazioni comparative e discrezionali proprie della procedura di affidamento.

Questa architettura deve essere letta alla luce delle garanzie costituzionali degli artt. 24, 111 e 113 Cost., che impongono di preservare l'accesso alla tutela giurisdizionale e il controllo del giudice sulle determinazioni assunte in sede endocontrattuale, evitando che il Collegio si trasformi in una sede sostitutiva della giurisdizione. ●

Sessione 2

Consulenza tecnica in ambito informatico

TAVOLA ROTONDA

PAOLO REALE

*Ingegnere consulente informatico
forense e Componente C3i*

VALERIO DE GIOIA

*Magistrato Consigliere I Sezione
Penale, Corte d'Appello di Roma*

PAOLO PIRANI

Avvocato penalista

MICHELE VITIELLO

Esperto in fonica forense

MODERA ANDREA DARI

*Giornalista e Direttore
responsabile, Ingenio*

La prova digitale nel processo: sfide tecniche e garanzie giuridiche

Paolo Reale, Ingegnere consulente informatico forense e Componente C3i

Come il sistema giudiziario italiano affronta la prova digitale, le lacune normative e il ruolo cruciale dei periti tecnici in un'epoca di cybercrime e manipolazione AI

Viviamo in un'epoca in cui la quasi totalità delle attività umane lascia una traccia digitale. Le comunicazioni, le transazioni economiche, i rapporti professionali e personali si svolgono sempre più spesso attraverso dispositivi elettronici e piattaforme informatiche. Questa trasformazione epocale ha prodotto conseguenze profonde anche nel campo della giustizia: oggi gran parte dei procedimenti giudiziari, civili e penali, si fonda su elementi probatori di natura digitale. La *digital forensics* – l'informatica forense – è diventata una disciplina imprescindibile per il corretto funzionamento del sistema giudiziario.

La trasformazione digitale della società ha portato con sé una mutazione dei reati e, di conseguenza, della natura stessa della prova nel processo penale. Se fino a due decenni fa il giudice si affidava prevalentemente a tracce fisiche impronte, sostanze biologiche, manufatti oggi l'evidenza determinante spesso risiede in dati, comunicazioni, immagini e contenuti digitali, dove il "corpo del reato" è incorporato, diffuso in cloud, criptato, talora persino manipolabile tramite intelligenza artificiale.

Eppure, il sistema giudiziario italiano, nonostante i progressi degli ultimi anni, rimane ancora in larga parte disarmato di fronte a questa trasformazione. Le norme sulla prova digitale nel codice di procedura penale sono frammentarie. La formazione dei magistrati in ambito informatico forense è ancora poco diffusa. E soprattutto, aspetto cruciale, il ruolo del perito informatico, colui che deve accertare l'integrità della prova digitale e contrastare il rischio della manipolazione, non è ancora stato normativamente valorizzato con la dignità che meriterebbe.

È un gap che produce conseguenze dirette: processi che si trascinano per anni su questioni tecniche elementari rimaste irrisolte; difensori sprovvisti degli strumenti per esercitare il contraddittorio sulla prova

digitale; magistrati costretti a decidere su basi tecniche incerte, perché nessuno ha mai specificato con chiarezza quale sia il 'gold standard' per l'acquisizione forense di una prova digitale.

La Sessione 2 della 1ª Giornata Nazionale dell'Ingegneria Forense affronta questo tema con un approccio multidisciplinare, riunendo attorno allo stesso tavolo figure tecniche e giuridiche che quotidianamente si confrontano con la sfida della prova digitale. Il dibattito, che vedrà la partecipazione di un ingegnere informatico forense, un magistrato della Corte d'Appello, un avvocato penalista e un esperto di fonica forense, intende offrire una panoramica completa delle problematiche attuali e delle prospettive future di questa disciplina in rapida evoluzione.

L'informatica forense: principi fondamentali e metodologie operative

L'informatica forense può essere definita come l'insieme delle tecniche e delle metodologie volte all'individuazione, alla raccolta, all'analisi e alla presentazione di dati digitali che possano assumere valore probatorio in sede giudiziaria. Si tratta di una disciplina che richiede competenze tecniche estremamente specializzate, ma che non può prescindere da una solida conoscenza del contesto giuridico-processuale in cui le prove dovranno essere utilizzate.

Il principio cardine dell'informatica forense è quello dell'integrità della prova. A differenza di un reperto fisico, un dato digitale può essere facilmente alterato, cancellato o modificato senza lasciare tracce evidenti. Per questa ragione, le operazioni di acquisizione delle prove digitali devono seguire protocolli rigorosi, volti a garantire che il dato raccolto sia identico a quello originariamente presente sul dispositivo e che questa corrispondenza sia dimostrabile in ogni momento successivo.

La metodologia standard prevede la creazione di una copia forense tecnicamente definita bit-stream image del supporto di memoria originale. Questa copia deve essere eseguita con strumenti certificati e deve essere accompagnata dal calcolo di un valore di hash crittografico, una sorta di "impronta digitale" matematica che consente di verificare in qualsiasi momento che il contenuto della copia non sia stato alterato. Ogni operazione successiva dall'analisi all'estrazione di specifici elementi viene condotta esclusivamente sulla copia forense, preservando l'integrità dell'originale.

Questo approccio metodologico risponde a un'esigenza fondamentale del processo: garantire che la prova presentata al giudice sia genuina e non sia stata manipolata. La catena di custodia ovvero la documentazione puntuale di tutti i passaggi che hanno interessato il reperto dal momento del sequestro fino alla sua presentazione in giudizio assume nel caso delle prove digitali un'importanza ancora maggiore che per le prove tradizionali, proprio in ragione della loro intrinseca volatilità.

Le sfide delle nuove tecnologie: cloud, crittografia e intelligenza artificiale

Se i principi fondamentali dell'informatica forense sono consolidati da decenni di pratica, le sfide operative si rinnovano continuamente con l'evoluzione tecnologica. Tre ambiti in particolare stanno mettendo alla prova le metodologie tradizionali: il *cloud computing*, la crittografia e l'intelligenza artificiale.

Il progressivo spostamento dei dati verso infrastrutture *cloud* ha radicalmente modificato lo scenario dell'acquisizione forense. Quando i dati non risiedono più su un dispositivo fisico in possesso dell'indagato, ma sono distribuiti su server gestiti da terze parti spesso localizzati in giurisdizioni straniere le tradizionali tecniche di sequestro e copia forense diventano inapplicabili. L'investigatore forense deve oggi confrontarsi con un ecosistema complesso, in cui l'accesso ai dati richiede la cooperazione di service provider internazionali, con tutte le complicazioni giuridiche e operative che ne conseguono.

La diffusione della crittografia *end-to-end* nelle comunicazioni digitali rappresenta un'altra sfida significativa. Sistemi di messaggistica come Signal, WhatsApp e Telegram utilizzano protocolli crittografici che rendono il contenuto delle comunicazioni inaccessibile a chiunque non sia in possesso delle chiavi di decifratura inclusi gli stessi fornitori del servizio. Questo significa che, anche qualora si riuscisse ad ac-

quisire il flusso di dati relativo a una comunicazione, il contenuto rimarrebbe illeggibile. L'accesso alle informazioni richiede necessariamente l'acquisizione del dispositivo dell'utente, con tutte le difficoltà tecniche che questo comporta in termini di sblocco e decifrazione.

Ma è forse l'intelligenza artificiale a rappresentare la frontiera più insidiosa per l'informatica forense. Le tecnologie di generazione di contenuti i cosiddetti deepfake per video e immagini, i sistemi di sintesi vocale per l'audio hanno raggiunto livelli di sofisticazione tali da rendere sempre più difficile distinguere un contenuto autentico da uno generato artificialmente. Questa evoluzione pone interrogativi profondi sull'affidabilità delle prove audiovisive: una registrazione vocale può essere considerata genuina? Un'immagine può ancora essere assunta come prova di un fatto? Le risposte a queste domande richiedono lo sviluppo di nuove competenze e nuovi strumenti di analisi, in una rincorsa tecnologica che vede investigatori e falsificatori confrontarsi su un terreno in continua evoluzione.

Il valore probatorio della prova digitale nel processo penale

Dal punto di vista giuridico, la prova digitale pone questioni complesse che il nostro ordinamento sta ancora imparando a gestire compiutamente. Il codice di procedura penale, concepito in un'epoca pre-digitale, non contiene disposizioni specifiche sulla raccolta e sull'utilizzo delle prove informatiche, con la conseguenza che l'ammissibilità e la valutazione di tali prove sono affidate in larga misura all'elaborazione giurisprudenziale e alla sensibilità dei singoli magistrati.

Un punto cruciale riguarda proprio la catena di custodia e l'integrità della prova. La giurisprudenza ha progressivamente consolidato il principio secondo cui una prova digitale può essere utilizzata solo se è dimostrata la correttezza delle procedure di acquisizione e conservazione. Un'acquisizione condotta senza il rispetto dei protocolli forensi, ad esempio, senza la creazione di una copia forense certificata, o senza la documentazione delle operazioni svolte può comportare l'inutilizzabilità della prova stessa, con conseguenze potenzialmente decisive sull'esito del processo.

Questo rigore metodologico risponde a un'esigenza costituzionale fondamentale: il diritto di difesa. L'imputato deve essere messo nelle condizioni di verificare l'autenticità delle prove a suo carico e di con-

testarne, se del caso, la genuinità. Nel caso delle prove digitali, questa possibilità di verifica presuppone che le operazioni di acquisizione siano state condotte secondo modalità trasparenti e ripetibili. Se la difesa non può ricostruire il percorso che ha portato dalla fonte originaria alla prova presentata in giudizio, viene compromesso il diritto al contraddittorio tecnico.

Le recenti evoluzioni normative, a livello nazionale ed europeo, stanno cercando di colmare le lacune dell'ordinamento. Il Regolamento europeo sulle prove elettroniche (*e-Evidence Regulation*) introduce meccanismi di cooperazione tra Stati membri per l'acquisizione transfrontaliera di dati digitali, mentre la riforma Cartabia ha introdotto disposizioni volte a favorire l'utilizzo di strumenti telematici nel processo. Tuttavia, il quadro normativo rimane frammentario e in parte inadeguato rispetto alla rapidità dell'evoluzione tecnologica.

Il contraddittorio tecnico e le garanzie difensive

Se la prospettiva dell'accusa è quella di raccogliere e presentare prove a sostegno dell'ipotesi investigativa, la difesa ha il compito speculare di verificarne l'attendibilità e, quando possibile, di contestarne il valore probatorio. Nel campo dell'informatica forense, questo contraddittorio assume caratteristiche peculiari che meritano una riflessione approfondita.

Il primo elemento critico riguarda l'accessibilità tecnica delle prove. Un consulente tecnico di parte difensiva può svolgere efficacemente il proprio ruolo solo se ha la possibilità di accedere ai medesimi dati e di ripetere le medesime analisi condotte dall'accusa. Questo presuppone, da un lato, che le copie forensi siano messe a disposizione della difesa in tempi ragionevoli; dall'altro, che le operazioni di analisi siano documentate con sufficiente dettaglio da consentirne la replica.

Non sempre, purtroppo, queste condizioni sono soddisfatte. La prassi giudiziaria conosce casi in cui le copie forensi vengono consegnate alla difesa con ritardi significativi, o in cui la documentazione delle operazioni di analisi è lacunosa o eccessivamente sintetica. In queste situazioni, il diritto di difesa rischia di essere compromesso non per una scelta deliberata, ma per una carenza di sensibilità verso le specificità tecniche della materia.

Un secondo elemento critico riguarda la formazione giuridico-tecnologica degli attori del processo. Il giudice chiamato a valutare una prova digitale deve essere in grado di comprenderne la natura e i limiti; l'avvocato deve saper formulare domande pertinenti

al consulente tecnico; il consulente stesso deve saper comunicare concetti tecnici complessi in un linguaggio accessibile ai non specialisti. Questa esigenza di alfabetizzazione tecnologica diffusa è ancora largamente insoddisfatta: troppo spesso le prove digitali vengono accolte o rigettate sulla base di valutazioni superficiali, senza una reale comprensione dei meccanismi sottostanti.

La soluzione a queste criticità non può essere affidata alla sensibilità dei singoli operatori, ma richiede interventi strutturali: dalla formazione obbligatoria per magistrati e avvocati sui temi dell'informatica forense, alla definizione di protocolli uniformi per la gestione delle prove digitali, fino alla valorizzazione del ruolo dei consulenti tecnici di parte come garanzia di un contraddittorio effettivo e non meramente formale.

La fonica forense: un ambito specialistico in rapida evoluzione

Un settore particolarmente rilevante dell'informatica forense è quello della fonica forense, ovvero l'analisi scientifica di registrazioni audio e comunicazioni telefoniche a fini giudiziari. Si tratta di una disciplina che combina competenze di acustica, elettronica, linguistica e informatica, e che trova applicazione in una vasta gamma di procedimenti: dalle intercettazioni telefoniche alle registrazioni ambientali, dalle comunicazioni via radio alla verifica dell'autenticità di file audio.

Le principali attività del fonico forense comprendono l'identificazione del parlatore ovvero la verifica che una determinata voce registrata appartenga a una specifica persona, la trascrizione forense di conversazioni disturbate o di difficile comprensione, la verifica dell'autenticità delle registrazioni e il miglioramento dell'intelligibilità del segnale audio mediante tecniche di filtraggio e restauro.

L'identificazione del parlatore rappresenta forse l'attività più delicata e più dibattuta. A differenza delle impronte digitali o del DNA, la voce umana non consente allo stato attuale delle conoscenze scientifiche un'identificazione certa e univoca. L'analisi vocale può fornire indicazioni di compatibilità o incompatibilità tra un campione vocale e la voce di un soggetto noto, ma non può esprimersi in termini di certezza assoluta. Questa limitazione intrinseca della disciplina deve essere chiaramente comunicata al giudice, che deve valutare il contributo dell'analisi fonica nel quadro complessivo delle prove disponibili.

La sfida più recente per la fonica forense è rappre-

sentata dalle tecnologie di sintesi vocale basate sull'intelligenza artificiale. I moderni sistemi di *voice cloning* sono in grado di generare registrazioni che riproducono fedelmente la voce di una persona reale, con caratteristiche acustiche difficilmente distinguibili da quelle di una registrazione autentica. Questo significa che una registrazione audio non può più essere assunta come prova certa di un fatto: è necessario verificarne preliminarmente l'autenticità, escludendo che si tratti di un contenuto generato artificialmente.

Le tecniche di rilevamento dei *deepfake* audio sono ancora in fase di sviluppo e non offrono garanzie assolute. L'analisi può evidenziare anomalie nel segnale artefatti di compressione, discontinuità nello spettro, pattern tipici degli algoritmi generativi ma la qualità crescente delle sintesi rende il rilevamento sempre più difficile. Si profila uno scenario in cui la prova audio potrebbe perdere progressivamente il suo valore probatorio, o in cui sarà necessario accompagnare ogni registrazione con una documentazione che ne attesti la provenienza e le condizioni di acquisizione.

Il ruolo della formazione e della standardizzazione

Le considerazioni fin qui svolte convergono verso una conclusione comune: la qualità dell'informatica forense e, di riflesso, la qualità della giustizia nei procedimenti che coinvolgono prove digitali dipende in misura determinante dalla competenza degli operatori e dall'esistenza di standard condivisi.

Sul fronte della formazione, si registra una crescente consapevolezza dell'importanza di percorsi formativi strutturati per i consulenti tecnici che intendono operare in ambito forense. Il Decreto Ministeriale 109/2023 ha introdotto requisiti più stringenti per l'iscrizione agli albi dei CTU, ponendo l'accento sulla formazione continua e sulla verifica periodica delle competenze. Tuttavia, molto resta da fare per definire contenuti e modalità di questa formazione, che dovrebbe comprendere non solo aspetti strettamente tecnici, ma anche elementi di procedura civile e penale, metodologia peritale ed etica professionale.

Parallelamente, assume rilievo centrale la questione della standardizzazione delle procedure operative. L'informatica forense, a differenza di altre discipline forensi, non dispone ancora di standard universalmente riconosciuti e applicati. Esistono linee guida elaborate da organismi internazionali, ma la loro adozione nella pratica giudiziaria italiana è ancora

disomogenea.

La standardizzazione risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire la qualità e la ripetibilità delle operazioni forensi; dall'altro, fornire ai giudici criteri oggettivi per valutare l'attendibilità delle prove presentate. Un'analisi forense condotta secondo standard riconosciuti offre maggiori garanzie di correttezza rispetto a un'analisi condotta con metodologie ad hoc; al tempo stesso, facilita il contraddittorio tecnico, consentendo alle parti di confrontarsi su un terreno comune.

Il dialogo tra competenze tecniche e giuridiche: una necessità ineludibile

Il tecnico forense deve comprendere il contesto giuridico in cui opera: deve sapere quali sono i requisiti di ammissibilità delle prove, quali garanzie devono essere rispettate, quali sono le conseguenze di un errore metodologico. Al tempo stesso, deve saper comunicare i risultati delle proprie analisi in un linguaggio comprensibile ai non specialisti, evitando sia l'eccesso di tecnicismo sia la semplificazione fuorviante.

Il giurista, magistrato o avvocato, deve acquisire una sufficiente alfabetizzazione tecnologica per poter valutare criticamente le prove digitali e le analisi forensi. Non si tratta di trasformare i giuristi in tecnici, ma di fornire loro gli strumenti concettuali per comprendere la natura delle prove che sono chiamati a valutare, per formulare domande pertinenti ai consulenti, per individuare eventuali criticità metodologiche.

Prospettive future e conclusioni

Il quadro delineato in queste pagine evidenzia una disciplina in rapida evoluzione, chiamata a confrontarsi con sfide tecnologiche sempre nuove e con un quadro normativo ancora in fase di definizione. L'informatica forense del futuro dovrà misurarsi con l'intelligenza artificiale – sia come strumento di analisi sia come fonte di contenuti potenzialmente falsi – con l'Internet delle cose e i dispositivi connessi, con le criptovalute e la *blockchain*, con forme di comunicazione e di archiviazione dei dati oggi difficilmente prevedibili.

Per affrontare queste sfide, sarà necessario un investimento significativo nella formazione dei professionisti, nella ricerca di nuove metodologie e strumenti, nella definizione di standard condivisi. Sarà altrettanto necessario un aggiornamento del quadro normativo, che oggi appare inadeguato rispetto alla complessità delle questioni in gioco.

Ma soprattutto, sarà necessario mantenere vivo il dialogo tra il mondo tecnico e il mondo giuridico, nella consapevolezza che solo dalla collaborazione tra competenze diverse può nascere una risposta efficace alle sfide della giustizia digitale. La Sessione 2 della 1ª Giornata Nazionale dell'Ingegneria Forense

vuole essere un contributo in questa direzione: un'occasione di confronto e riflessione che auspichiamo possa proseguire oltre i confini di questo evento, alimentando una cultura condivisa della prova digitale al servizio di una giustizia più efficace e più giusta. ●

Sessione 3

Ambiti di intervento e Procedure

NICOLA AUGENTI

Professore, Università degli Studi di Napoli Federico II

MARCELLO BUSCEMA

Presidente Tribunale di Frosinone

SILVIO CINQUE

Presidente VII Sezione Civile, Tribunale di Roma

FEDERICO LUCARELLI

Avvocato

MODERA

ANDREA DARI

*Giornalista e Direttore responsabile,
Ingenio*

Il ruolo del CTU nel processo civile: evoluzione storica, assetto normativo e prospettive

di Federico Lucarelli, *Avvocato*

Prefazione

Secondo l'Accademia della Crusca, il termine moderno *perito* è un latinismo, anticamente documentato soprattutto come aggettivo, derivato da *perītus*, participio perfetto di un non altrimenti attestato verbo *perīri* 'sperimentare', che è alla base di *experīri* fare esperienza, provare, ricercare'. Se ne trova conferma anche in un passo della più famosa opera di Quintiliano (*Institutio oratoria*, XII, 1): "*Sit ergo nobis orator, quem constituimus, is, qui a M. Catone finitur, vir bonus dicendi peritus*" (trad. "*L'oratore che mi sono proposto di formare deve essere quindi quello che Marco Porcio Catone ha definito come un uomo onesto esperto nell'arte del parlare*"). L'aggettivo *perito* ha anche prodotto in italiano il verbo *peritarsi* nel senso di 'mostrarsi capace, esperto (di qualcosa).

Dunque, *perito* è legato, sul piano etimologico, ad altre parole di origine dotta come *perizia* ed *esperire*, e anche a *esperienza*, *esperimento*, *sperimentare*, *esperto/esperta*, ecc.

Il CTU nel corso della storia del processo

Il ruolo del CTU nel moderno processo civile è il risultato di una lunga evoluzione storica e giuridica. Se nel Codice di procedura civile del 1865 la perizia era inquadrata come un vero e proprio mezzo di prova, assimilabile alla testimonianza tecnica, è con il Codice del 1940 che la figura viene ridefinita, collocando il consulente tra gli 'ausiliari del giudice'. Questa transizione ha generato una natura ibrida dell'istituto – sospesa tra mezzo di prova e strumento di valutazione della prova – che ha animato per decenni il dibattito dottrinale.

A giudizio della Dottrina, infatti, la scelta del operata dal legislatore del Codice del 1940 non ha mancato quindi di destare, sin dai primi anni di vigenza del Codice, perplessità sulla sua effettiva conclusione: in altri termini, le indicazioni normative sono apparse non decisive per escludere la consulenza dai mezzi di prova e per marcare un sicuro ed inconfutabile

bile *discrimen* rispetto alla perizia del Codice del 1865 (così Franchi, *Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice*, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 685; Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1959-1960, rist. 1966, 102; Satta, Punzi, *Diritto processuale civile*, II, 13^a ed., Padova, 2000, 345).

Tuttavia, il Legislatore contemporaneo ha impresso una svolta decisiva con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022). L'intervento normativo ha superato le disquisizioni storiche per concentrarsi sulla funzionalità del ruolo, intervenendo sull' 'abilitazione' del Consulente: il DM 109/2023 ha infatti ridefinito i requisiti di iscrizione all'Albo e istituito l'Elenco nazionale, confermando la centralità strategica di un ausiliario che oggi deve garantire al Giudice competenze sempre più specialistiche e certificate.

A giudizio della Dottrina, la scelta del operata dal legislatore del Codice del 1940 non ha mancato quindi di destare, sin dai primi anni di vigenza del Codice, perplessità sulla sua effettiva conclusione: in altri termini, le indicazioni normative sono apparse non decisive per escludere la consulenza dai mezzi di prova e per marcare un sicuro ed inconfutabile *discrimen* rispetto alla perizia del Codice del 1865 (così Franchi, *Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice*, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 685; Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1959-1960, rist. 1966, 102; Satta, Punzi, *Diritto processuale civile*, II, 13^a ed., Padova, 2000, 345).

I numeri

La fotografia della popolazione dei CTU operanti in Italia – al netto della omologa figura del Perito, agente in campo penale – si trae oggi agevolmente interrogando i dati degli iscritti negli Albi dei Tribunali, che sono raccolti a livello nazionale presso l'apposito Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fa-

re_per_iscrizione_albi_consulenti_tecnici_periti).

Lo spaccato risultante dai dati risultanti a fine novembre 2025 dal sito web del Ministero della Giustizia e riguardanti i CTU – omettendo quelli inerenti i Periti, come detto operanti in campo penale – è chiaro: oltre il 97% dei CTU proviene dal mondo professionale ordinistico, mentre meno del 3% rappresenta profili appartenenti al mondo non ordinistico (proveniente dalle Associazioni delle professioni non regolamentate in Ordini o Collegi ex Legge 4/2013 o degli iscritti nei Ruoli dei periti e degli esperti delle CCIAA).

Della popolazione complessiva, una fetta rilevante (oltre il 19%) è rappresentata dagli Ingegneri, professione che per le sue competenze trasversali e di alta qualificazione, è sempre stata chiamata a svolgere il delicato ruolo di ausiliare della Magistratura.

Lo Skill del CTU: speciale competenza e imparzialità

Cosciente del ruolo fondamentale che l'attività del CTU gioca nelle dinamiche di formazione e valutazione delle prove da parte del Giudice, la più recente normativa sopra citata (cfr. articoli 3 e 4 del D.M. n. 109/2023) ha voluto imporre un presidio di garanzia alla affidabilità e qualità dell'attività del CTU, imponendo che, per essere iscritto al relativo Albo del Tribunale, il Consulente del Giudice (oltre ad essere di "condotta morale specchiata") debba aver conseguito:

- › una "adeguata formazione sul processo";
- › sia dotato di "speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse";
- › possieda "adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione";

È un bagaglio di competenze che sublima e completa quelle del professionista (di estrazione ordinistica o delle professioni non ordiniste), che assicura all'istituto del processo civile un ausilio all'attività del Magistrato qualificata ed efficiente al miglior esercizio della funzione giudiziaria.

Sotto altro profilo, essendo investito della qualità di ausiliare di giustizia, il CTU viene accostato al ruolo ed alle prerogative del Giudice, del quale finisce per condividere parzialmente - anche per l'operatività dei meccanismi di astensione e ricazione - le stesse garanzie di imparzialità (Comoglio, *Le prove*, 654; Monteleone, *Diritto processuale civile*, 5ª ed., Milano, 2009, 419).

Va rammentato che l'art. 64 Cpc, nel richiamare la responsabilità dei Periti del Giudice nel processo penale (art. 357 e 358 Cpp), conferma anche per i CTU nominati nell'ambito del processo civile la funzione e relative responsabilità derivanti dallo svolgimento

delle funzioni di Pubblico Ufficiale.

La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il Giudice, ed è garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricazione (in tal senso si legga l'arresto della Cassazione nella sentenza n. 27916/2019).

La terzietà del Consulente è garantita dagli istituti dell'astensione e della ricazione, che ricalcano sostanzialmente le tutele previste per la figura del Giudice.

Per quanto concerne l'**astensione**, il CTU ha il dovere di valutare l'esistenza di cause ostative all'incarico; pur non esistendo un obbligo tassativo, l'art. 192 c.p.c. prevede la facoltà di astenersi motivando l'istanza al Giudice, un meccanismo che mira a responsabilizzare preventivamente il professionista.

Parallelamente, le parti hanno la facoltà di presentare istanza di **ricusazione** (entro tre giorni dall'udienza di giuramento) qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 c.p.c. Si tratta delle medesime ipotesi di incompatibilità previste per il Giudice, quali l'interesse nella causa, i rapporti di parentela, la grave inimicizia o i rapporti di credito/debito con una delle parti. Tali disposizioni, è bene ricordarlo, si estendono per analogia anche agli eventuali ausiliari del CTU, a tutela della piena imparzialità delle operazioni peritali.

Le disposizioni concernenti la ricazione valgono anche nei confronti degli ausiliari del C.T.U. con la precisazione che, qualora le parti vengano informate della presenza di uno o più ausiliari del Consulente Tecnico d'Ufficio in fase di avvio delle operazioni peritali ovvero nel corso del loro svolgimento, appare ragionevole che le parti segnalino prontamente la presenza di (eventuali) cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 192 cod. proc. civ. e, in ogni caso, in un lasso temporale breve.

L'inquadramento sistematico nella normativa del processo civile

La figura del consulente tecnico di ufficio è regolata in due ben distinte parti del vigente Codice di rito regolante il processo civile, e segnatamente:

- › nel libro I (disposizioni generali), titolo I (degli organi giudiziari), capo III (del consulente tecnico,

del custode e degli altri ausiliari del giudice), agli artt. 61-64, cui simmetricamente corrispondono gli artt. 13-23 delle disposizioni di attuazione;

- › nel libro II (del processo di cognizione), titolo I (del procedimento davanti al tribunale), capo II (dell'istruzione della causa), sezione III (dell'istruzione probatoria), § 1, agli artt. 191-201, cui corrispondono gli artt. 89-92 delle disposizioni di attuazione.

Due in particolare sono profili innovativi e connotanti l'assetto positivo del CTU:

a) la sussunzione tra gli ausiliari del giudice, con esaltazione cioè dell'aspetto soggettivo dell'istituto (così Andrioli, *Commento al Codice di procedura civile*, II, 3^a ed., Napoli, 1957, 187);

b) l'esclusione della consulenza tecnica dal catalogo dei mezzi di prova e l'inquadramento sistematico nel più ampio contesto della istruzione probatoria, oggetto di una disciplina peculiare, che precede, nell'ordine del codice, le regole sull'assunzione dei mezzi di prova in generale (artt. 202-209) e quelle specifiche (artt. 210-266) sui singoli strumenti probatori (v. sul punto Comoglio, *Le prove*, 648; Mandrioli, *Diritto processuale civile*, II, 20^a ed., Torino, 2009, 199).

Secondo l'originaria *mens legis* del Codice del 1940 e conformemente alla sua collocazione codicistica, appare evidente che la consulenza tecnica d'ufficio non è disciplinata quale mezzo di prova (come le prove documentali o quelle costituende, quali interrogatorio formale, la testimonianza, etc), ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche d'ufficio – in tal senso rientra nei poteri officiosi del Giudice, unica deroga al principio di disponibilità della prova in capo alle parti di cui all'art. 115 cpc – senza alcuna iniziativa delle parti, sicché ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico, ma di una mera sollecitazione rivolta al Giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo.

La consulenza tecnica d'ufficio appare quindi normata non quale mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal for-

nire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 3130/2011).

Più recentemente, sono intervenute in tema le Sezioni Unite della Cassazione, statuendo che è onere delle parti, e non del consulente tecnico d'ufficio, provare e allegare i fatti principali connessi alle relative domande proposte. Pertanto nei limiti delle indagini affidategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, il CTU può (e deve) accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere al quesito sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali, ossia di quei fatti che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3086 del 1° febbraio 2022).

Le attività e poteri del CTU

Le funzioni e compiti, con i relativi poteri attribuiti al CTU per l'espletamento del suo incarico di Ausiliare, sono disciplinati da due distinti gruppi di norme del codice di procedura civile, quali:

- › gli artt. 61- 64 cod. proc. civ. del libro I (*disposizioni generali*), titolo I (*degli organi giudiziari*), capo III (*del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice*), a cui simmetricamente corrispondono gli artt. 13- 24 *bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
- › gli artt. 191- 201 cod. proc. civ. del libro II (*del processo di cognizione*), titolo I (*del procedimento davanti al tribunale*), capo II (*dell'istruzione della causa*), sezione III (*dell'istruzione probatoria*), a cui corrispondono gli artt. 89- 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

L'art. 61 cod. proc. civ. riconosce al Giudice la facoltà di **farsi assistere**, nel corso di una qualunque fase del processo civile, da uno o più “ausiliari”, esperti in particolari scienze, formalmente indicati come “consulenti tecnici”, qualora risulti necessario accertare fatti che richiedano particolari cognizioni ed elaborazioni scientifiche che esulino dalle conoscenze del Giudice e che non possano essere accertati in base agli elementi ricavabili dagli atti processuali ovvero che richiedano di percepire l'esistenza di elementi (qualitativi e quantitativi) per cui sono necessarie

specifiche competenze.

Il C.T.U. è chiamato, dunque, a rispondere a uno o più “quesiti”, formulati dal Giudice, allo scopo di fornire una valutazione tecnica degli elementi acquisiti, accertare fatti non diversamente accertabili ovvero, qualora richiesto, individuare possibili soluzioni a questioni che necessitano di particolari conoscenze tecniche e non giuridiche.

Più in particolare, il Consulente Tecnico d'Ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ.:

- › deve compiere, da solo o con il giudice, **le indagini** affidategli;
- › deve **assistere alle udienze** alle quali è invitato dal giudice istruttore;
- › può chiedere, ove autorizzato, **chiarimenti alle parti** in causa e **assumere informazioni da soggetti terzi**;
- può essere chiamato a fornire al giudice eventuali **chiarimenti**, intervenendo alla discussione della causa in sede di udienza e/o in camera di consiglio.

Tutte le attività del C.T.U., così come inquadrare dagli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., rendono ben evidente la naturale funzione della consulenza tecnica: offrire un ausilio al giudice istruttore nella soluzione di questioni che richiedano nozioni di ordine esclusivamente tecnico, limitando il suo operato al mandato ricevuto senza alcuna ingerenza su materie estranee all'incarico peritale e, in ogni caso, **mai attinenti a questioni giuridiche**, di esclusiva competenza dell'organo giudicante e, in quanto tali, al C.T.U. normalmente non attribuibili.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, pertanto, in funzione del mandato ricevuto e sulla base della propria esperienza, deve rilevare e/o accertare, analizzare e discutere i fatti **senza mai eccedere** i limiti imposti dal mandato conferitogli dal giudice istruttore; a quest'ultimo spetterà sempre il compito di trarre le conclusioni giuridiche ritenute più idonee al caso.

Le operazioni peritali devono essere condotte dal C.T.U. nel rispetto dei principi di **onestà e competenza tecnica**, garantiti a condizione che il Consulente Tecnico d'Ufficio, da un lato, analizzi gli elementi e i dati raccolti con la **massima obiettività** e, dall'altro lato, predisponga la relazione finale, fondamentale per il giudice al fine di potere cogliere gli elementi tecnici in relazione ai quali ha ammesso la consulenza tecnica, con una più che **adeguata chiarezza espositiva**.

Alle indagini peritali condotte dal C.T.U., da solo o con il giudice, le parti potranno prendervi parte per-

sonalmente ovvero per mezzo dei loro consulenti tecnici di parte o legali.

Il magmatico crinale della CTU come strumento di valutazione probatoria o come mezzo di prova: la CTU “percipiente” e la CTU “deducente”

Nello sforzo ermeneutico teso alla ricerca della reale natura giuridica dell'istituto, si è, anche recentemente, riproposta la distinzione (elaborata dalla dottrina processualistica germanica dell'ottocento e nel nostro sistema diffusamente ripresa ed illustrata da Carne-lutti, *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, 530) tra consulente in funzione percipiente e consulente in funzione deducente [Vellani, *Consulenza tecnica*, 526; Comoglio, *Le prove*, 676; Rossetti, *Il c.t.u. («l'occhiale del giudice»)*, Milano, 2004; Nicotina, *Note minime in tema di consulenza tecnica*, in *Studi in onore di Salvatore Satta*, II, Padova, 1982, 1059].

In ragione dei multiformi contenuti dell'incarico peritale, l'attività del consulente può consistere:

a) nell'accertamento della esistenza o della entità di determinati fatti, rilevanti ai fini della decisione, percepibili soltanto se in possesso di specifiche cognizioni tecniche oppure mediante l'utilizzo di particolari strumentazioni rilevative o metodologie scientifiche (**c.t.u. percipiente o accertativa**);

b) nella sola valutazione di elementi fattuali già acquisiti (aliunde o dallo stesso esperto) attraverso la indicazione di massime di esperienza o leggi della scienza e della tecnica da applicare al caso ovvero attraverso la diretta applicazione inferenziale di tali regole (**c.t.u. deducente o valutativa**).

La distinzione troverebbe suffragio nel dato positivo.

Se infatti l'art. 61 fa univoco riferimento alla figura del consulente nella sua accezione di ausiliare (e cioè ad un'opera di mero apprezzamento di fatti), l'art. 62 con la possibilità di affidare al CTU il compimento di indagini, amplia la sfera delle attività demandabili al consulente, che così può divenire strumento di acquisizione di elementi empirico-fattuali, di cui il giudice conosce proprio mediante la rappresentazione fornita dal consulente (così Rossetti, 8)

Dalla speculazione teorica discendono ricadute pratiche di notevole rilievo: se infatti la consulenza c.d. deducente serve soltanto a fornire al giudice argomenti di valutazione per la formazione del suo convincimento, la consulenza c.d. percipiente assumerebbe al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dall'ausiliare (in tal senso Rossetti, 8; Lom-

bardo, Prova scientifica e osservanza del contraddittorio nel processo civile, in RDPr, 2002, 1098; in termini analoghi, pur senza il riferimento alla funzione deducete, Giudiceandrea, 532; E. Protetti, M.T. Protetti, 23; Vellani, Consulenza tecnica, 526).

L'affermazione di una funzione accertativa della consulenza risponde, in ultima analisi, al progressivo diffondersi di controversie caratterizzate dalla c.d. scientificità della prova, in cui cioè la separazione tra i due momenti della percezione e della deduzione - così nitida sul piano concettuale - sfuma nella prassi fino a divenire quasi impalpabile, giacché anche la mera rilevazione del dato empirico, la verifica cioè della esistenza o inesistenza di un fatto richiede conoscenze esulanti dalla cultura media della collettività sociale che il giudice impersona (per una approfondita analisi dei problemi legati alla c.d. prova scientifica, cfr. Lombardo, 1083, nonché, in precedenza, Denti, Scientificità della prova e libera valutazione del giudice, in RDPr, 1972, 415).

In queste fattispecie, quando il fatto essenziale ai fini della delibazione sulla pretesa azionata non è altrimenti comprovabile o facilmente comprovabile (si pensi, ad esempio, alle analisi genetiche, oppure derivanti da immissioni intollerabili o da inquinamento elettromagnetico; alle analisi su eventuali vizi occulti costruttivi di un edificio o sui dati o reti informatiche), la consulenza tecnica si connota come l'unico rimedio soddisfacente dell'esigenza dimostrativa (lo sottolinea Auletta, 86).

Un iter evolutivo analogo contraddistingue gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo un iniziale indirizzo teso ad escludere un'attività del consulente di ricerca ed accertamento del fatto (C. 2713/1970), è ora ferma nel condividere la menzionata distinzione tra CTU deducete e CTU percipiente, riconoscendo alla seconda valore di fonte oggettiva di prova (C. 6155/2009; C. 24620/2007; C. 12695/2007; C. 3990/2006).

Secondo la Corte di legittimità, quindi, il Giudice di merito può affidare al consulente tecnico di ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati preesistenti (consulente deducete), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Orbene, in siffatta ultima ipotesi, la consulenza rappresenta essa stessa fonte oggettiva di prova, essendo solo necessario che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. n. 22538/2013).

Ne discende, che superando l'originario inquadra-

mento sistematico del Legislatore del Codice del 1940, il diritto vivente ha accreditato la consulenza tecnica percipiente come un mezzo a disposizione del Giudice per acquisire dati rimessi alla valutazione dell'ausiliario e può assumere la qualità di mezzo di prova.

Ausilio alla valutazione del Giudice o supplenza alla Magistratura?

Il Giudice non è vincolato al risultato della perizia potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il perito. In questo caso, però, deve dare una motivazione adeguata della sua scelta (cfr. Cassazione, sez. IV, 13 dicembre 2010).

Il Giudice, inoltre, ha piena facoltà tanto di aderire alle conclusioni cui è giunto un consulente di parte quanto di nominare un nuovo perito (cfr. Cassazione, sez. I, 8 maggio 2003).

Questi indirizzi giurisprudenziali suffragano il principio *iudex peritus peritorum*, che presiede e regola il rapporto tra quanto accertato e valutato dal CTU con la propria perizia e l'esercizio del potere/dovere del Giudice di libera (rectius: prudente) valutazione delle prove acquisite al processo.

Tale principio cardine comporta che il Giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali: pressoché in termini si è espressa *in puncto* la Suprema Corte anche con la sentenza 22 giugno 2007, n. 14759. Tale scienza "diretta" del Giudice non va peraltro confusa con il "fatto notorio", annoverato dal 2 comma dell'art. 115 cpc tra le prove di cui il Giudice può far ricorso ai fini della decisione della causa.

Inoltre, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, la stessa è sottratta alla disponibilità delle parti, rientrando tra i mezzi istruttori officiosi, quindi rimessi alla iniziativa del Giudice e non delle parti, come impone la regola per i mezzi di prova ai sensi dell'art. 115 cpc (in tal seno si è espressa la Sezione I della Corte di Cassazione con l'ordinanza 16 maggio 2024 n. 13603).

Entrando nello specifico delle ricadute pratiche sul piano processualistico, il problema del rapporto sussistente tra gli esiti delle attività peritali e la delibazione del giudicante concerne l'aspetto della motiva-

zione della sentenza che decida la controversia sulla base dell'esame degli esiti della c.t.u.

Al riguardo, differenti sono state le posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Secondo la maggioritaria opinione dottrinale, sussiste sempre un obbligo di motivazione in ordine alle risultanze peritali: il Giudice è in ogni caso tenuto a dare conto del modo con cui esercita il suo potere di apprezzamento, e quindi a riesaminare e valutare gli accertamenti di fatto e le conclusioni tecnico-scientifiche illustrate dal CTU, esponendo nella motivazione del provvedimento le ragioni del suo convincimento, sia che accolga sia che respinga le deduzioni dell'ausiliario [in tal senso Andrioli, La scientificità della prova con particolare riferimento alla perizia e al libero apprezzamento del giudice, in DG, 1972, 795; Barone, Consulente tecnico. I) Diritto processuale civile, in EG, VIII, Roma, 1988, 5; Vellani, Consulenza tecnica, 537].

Diversificata si presenta invece la risposta offerta dalle pronunce giurisprudenziali.

Se c'è adesione del Giudice alle conclusioni peritali, non sussiste obbligo di specifica valutazione per essere sufficiente una motivazione *per relationem* alla consulenza: basta cioè che la pronuncia richiami, manifestando condivisione, le conclusioni del consulente, senza necessità di esaminare e confutare le contrarie deduzioni delle parti o dei loro consulenti (Cass. 8355/2007; Cass. 26694/2006; Cass. 3881/2006; Cass. 125/2003), in special modo se il CTU abbia, nella sua relazione, tenuto conto delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, adeguatamente replicando alle stesse (Cass. 282/2009).

L'adesione alle emergenze peritali importa, infatti, un implicito rigetto delle critiche o obiezioni delle parti che siano formulate in maniera generica ed apodittica, non suffragate cioè da osservazioni di natura scientifica ed elementi dimostrativi (Cass. 3191/2006; Cass. 19475/2005).

Per contro, in caso di contestazioni delle parti precise e circostanziate (cioè con una distinta indicazione degli elementi di fatto pretermessi o non correttamente valutati dal CTU, oppure dell'errore nei parametri di giudizio) sussiste obbligo di analitica motivazione sui rilievi sollevati (soddisfatta peraltro dall'utilizzo di argomenti incompatibili con le critiche delle parti).

In ipotesi di dissenso dalle conclusioni del CTU, vige un principio contrario e cioè, in via generale, l'obbligo per il giudice di una motivazione adeguata, precisa e convincente sulle ragioni della ritenuta inaffi-

dabilità delle emergenze peritali e del diverso convincimento raggiunto (Cass. 23969/2004; Cass. 12304/2003; Cass. 71/2002; Cass. 13863/1999).

CTU e CTP: Davide contro Golia?

Il rapporto tra il CTU e il CTP, il consulente che le parti possono nominare (art. 201 cpc) a seguito della facoltà concessa dal Giudice nell'ordinanza di ammissione della CTU, è sempre stato oggetto di riflessione nell'ottica del "giusto processo" ex art. 111 Cost, che implica la garanzia del pieno contraddittorio anche nell'espletamento della CTU e di parità tra "accusa" e "difesa".

Al di là dei differenti ruoli, il dibattito si è incentrato sul valore da attribuire da parte del Giudice agli elaborati peritali prodotti dal CTU e dai CTP, ponendo il tema se sussista o meno una gerarchia predefinita di valore per il Giudicante ovvero quest'ultimo rimanesse libero, secondo il potere di libero e prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, di orientare il suo giudizio sulla base di tutte le consulenze in atti, quindi anche apprezzando le valutazioni dei CTP ed, eventualmente, dando prevalenza ad esse e disattendendo il non convincente giudizio espresso dal proprio Ausiliare.

Quanto sopra accennato consente di dare risposta a tale ultimo quesito, nel senso di confermare il principio della libertà del Giudice nella valutazione di tutte le prove senza vincoli di prevalenza tra le perizie tecniche – d'ufficio di parte – in atti.

Tuttavia, non sono mancate interpretazioni – sebbene minoritarie – che si sono spinte a sostenere la prevalenza della CTU sulla CTP.

A riguardo ha suscitato un certo dibattito la sentenza Cass. Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 16458, pronunciata in un giudizio penale – ma ciò non rileva, trattandosi di situazione "esportabile" anche nel processo civile, *mutatis mutandi* sulla maggiore "credibilità" del consulente della pubblica accusa rispetto a quello della difesa.

Con tale arresto la Corte, dopo avere riconosciuto che l'elaborato del consulente tecnico del Pubblico Ministero non può «essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento», afferma però che detto elaborato «è pur sempre il frutto di un'attività di natura giurisdizionale», «che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata». Sulla base di tali premesse, la Corte ha così concluso: «gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente (nda: del Pubblico Ministero) nominato ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. rivestono per-

ciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio"

In senso critico rispetto a tale pronuncia si è espresso, tra gli altri, il Prof Bartolomeo Romano, (Ordinario di Diritto Penale nell'Università di Palermo), che ha commentato : *"Considerano, infatti, i giudici di Cassazione, sulla scia di un richiamato precedente (stranamente, ma forse per pruderie, non massimato: Sez. II, 24 settembre 2014, n. 42937) – cadendo, però, in una contraddizione persino terminologica – che il «ruolo precipuo rivestito dall'organo dell'accusa» e il suo «diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell'indagato, come stabilito dall'art. 358 c.p.p.», porrebbero lo stesso su una sorta di piedistallo. Dalla cui altezza, a cascata, per il ruolo di ausiliario dell'organo che lo ha nominato, discenderebbe la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari."*

In senso contrario ad una "gerarchia" prestabilita di valore tra le consulenze acquisite al processo, si è espressa tuttavia la stessa Cassazione in altre pronunce. Così nella sentenza n. 4797/2007, la Suprema Corte ha smentito che la valutazione del Giudice si possa attestare sulla prevalenza delle valutazioni espresse dal CTU solo in quanto ausiliario del Magistrato : *"È affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni - tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a*

conferire al consulente d'ufficio quale proprio ausiliare - per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia".

Il CTU e la funzione di conciliatore

Al CTU non vengono attribuiti dalla normativa processuale funzioni di conciliatore.

E 'innegabile, tuttavia, che, nella prassi, il CTU possa agevolare la riflessione tra i contendenti e per ciò facilitare una soluzione transattiva della vertenza.

L'ordinamento presenta comunque alcune eccezioni.

Nel ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cpc – mezzo di istruzione preventiva, concepito dal Legislatore come strumento di deflazione del contenzioso – la disposizione prescrive che il CTU nominato *"..... prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti..."*.

In diverso ambito, l'art. 8 del Dlgs 28/2010, disciplinate la procedura di mediazione nel settore civile, dispone che *" nelle controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari..."* e, il secondo comma, specifica: *" Il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali..."*.

Il ruolo in tal caso affidato dalla normativa all'iscritto all'Albo dei CTU è di Consulente Tecnico Co-Mediatore (così definito da Alberto Del Noce, Vice Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili), che lo pone nella condizione di fornire il suo contributo di valutazione specialistica per la migliore ricostruzione e valutazione della res contenziosa, con l'obiettivo di fornire alla parti del procedimento di mediazione argomenti per meglio valutare ambiti di convenienza a risolvere in via transattiva la insorgenza lite, prima dell'approdo in sede giudiziaria. ●

Sessione 4

Tariffe giudiziarie

GIORGIO GRANELLO

*Componente della Commissione
ministeriale per la revisione degli onorari
dei CTU; Consigliere Confassociazioni*

ANTONELLO FABBRO

Già Presidente del Tribunale di Treviso

FILIPPO CASCONI

*Presidente Fondazione Ordine degli
Ingegneri di Roma*

GIOVANNI MIMMO

*Già Direttore Generale degli Affari Interni,
Ministero della Giustizia*

MODERA

ANDREA DARI

*Giornalista e Direttore
responsabile, Ingenio*

Il perimetro normativo della consulenza tecnica: un quadro complesso e stratificato

Giorgio Granello, *Componente della Commissione ministeriale per la revisione degli onorari dei CTU; Consigliere Confassociazioni*

Antonello Fabbro, *Già Presidente del Tribunale di Treviso*

Per comprendere la portata delle criticità attuali, è essenziale delineare il perimetro legislativo che oggi regola la liquidazione degli onorari e delle spese di Periti e Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU). Non ci troviamo di fronte a un testo unico organico e moderno, bensì a una stratificazione normativa che affonda le radici negli anni '80 e che ha subito interventi frammentari, spesso insufficienti a colmare il divario con la realtà economica e professionale contemporanea.

1. Le fonti normative primarie

L'impianto attuale si regge sostanzialmente su due pilastri, integrati da successivi decreti ministeriali:

- › **La Legge 8 luglio 1980, n. 319:** In particolare l'art. 4, che ha disciplinato per decenni i compensi a vacanza, introducendo quel criterio della disparità di trattamento tra la prima vacanza e le successive che solo recentemente è stato censurato dalla Corte Costituzionale.
- › **Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle Spese di Giustizia – TUSG):** È la norma quadro di riferimento. Il Titolo VII di questo decreto ("Ausiliari del magistrato") disciplina in modo dettagliato, agli articoli da 49 a 56, i criteri di spettanza e liquidazione degli onorari. È qui che troviamo i principi cardine: dalla determinazione delle tabelle (art. 50) all'aumento dei compensi per prestazioni di eccezionale importanza (art. 52) o urgenza (art. 51), fino all'obbligo – disatteso – dell'adeguamento triennale ISTAT (art. 54).

2. Le Tabelle e i Decreti Attuativi

A dare concretezza a queste norme primarie interviene il **Decreto Ministeriale del 30 maggio 2002**. Questo decreto approva le Tabelle allegate, che costituiscono ancora oggi, a distanza di oltre ventitré anni, l'unico parametro ufficiale per la quantificazione dei compensi.

3. Il ruolo correttivo della Corte Costituzionale

Non si può completare il quadro della disciplina vigente senza citare la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 192 del 2015, 97 del 2019, 47, 80, 89 del 2020, 157 del 2021, 166 del 2022, 16 del 2025, ordinanza n. 3 del 2020), che negli ultimi anni ha svolto una vera e propria funzione di "supplenza" rispetto all'inerzia del legislatore.

Dapprima la Corte ha criticato l'irragionevolezza e l'arbitrarietà di alcune norme, e, infine, a causa dell'inerzia del legislatore, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che comportano una remunerazione non adeguata della prestazione eseguita dal consulente o dal perito (o dall'interprete).

Il principio affermato dai giudici costituzionali è netto: la remunerazione del consulente tecnico non può violare i principi di **ragionevolezza** e di **giusto compenso** sanciti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione. Un compenso che diventi "simbolico o irrisorio" non è solo ingiusto per il professionista, ma mina la dignità stessa della funzione pubblica svolta. È grazie a queste pronunce che oggi, ad esempio, è stata dichiarata illegittima la decurtazione del compenso per le vacanze successive alla prima, un meccanismo che per quarant'anni ha mortificato il lavoro dei tecnici.

L'architettura retributiva: criteri, ambiti e il "doppio binario"

Se il quadro normativo appare stratificato, la struttura operativa per la determinazione del compenso si presenta rigida e, per molti versi, impermeabile alle evoluzioni della professione ingegneristica. Il Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) disegna un sistema chiuso, che tenta di incasellare la complessità tecnica in quattro categorie predefinite, spesso non comunicanti tra loro.

1. La tassonomia degli onorari

In forza dell'art. 50 del TUSG e delle relative Tabelle allegate al D.M. 30/05/2002, il compenso del CTU non è libero, ma deve necessariamente rientrare in una di queste quattro tipologie:

1. **Onorari fissi:** Una somma prestabilita e invariabile. È una categoria ormai residuale, pensata per prestazioni elementari che mal si conciliano con l'attività ingegneristica moderna.
2. **Onorari variabili (minimo/massimo):** Il giudice dispone di una "forbice" entro cui quantificare il compenso. Sebbene offra una certa flessibilità, i valori tabellari (fermi al 2002) rendono spesso anche il massimo tabellare inadeguato rispetto all'impegno profuso.
3. **Onorari a percentuale:** È la modalità più strutturata, applicabile quando l'oggetto dell'incarico ha un valore economico determinabile (es. stima di immobili, verifica di danni strutturali, contabilità lavori). Qui il compenso cresce in proporzione al valore della controversia o del bene, scaglionato per fasce di importo.
4. **Onorari a tempo (vacazioni):** Il criterio di chiusura del sistema. Si applica quando non è possibile utilizzare i criteri precedenti (fissi, variabili o a percentuale). La misura è la "vacazione", corrispondente a due ore di lavoro.

A questo schema rigido, il legislatore ha affiancato dei **correttivi per la complessità**. L'art. 52 del TUSG prevede la possibilità di aumentare gli onorari (fino al raddoppio) per prestazioni di "eccezionale importanza, complessità e difficoltà", così come l'art. 51 consente un aumento fino al 20% in caso di urgenza dichiarata.

2. La portata trasversale delle norme

L'art. 2 del TUSG chiarisce che le norme sui compensi non si applicano solo al processo civile, ma sono lo standard per **tutti i processi giurisdizionali**: penale, amministrativo, contabile e tributario.

3. Il cortocircuito con le Tariffe Professionali

Un punto nodale della struttura normativa riguarda il raccordo con il mercato reale. L'art. 50, comma 2, del TUSG stabilisce un principio teoricamente corretto: le tabelle devono essere redatte *"con riferimento alle tariffe professionali esistenti... contemplate con la natura pubblicistica dell'incarico"*.

Qui sorge il problema strutturale. Con l'abrogazione delle tariffe professionali (Decreto "Cresci Italia", D.L. 1/2012), il parametro di riferimento è venuto meno.

Sebbene siano stati introdotti nuovi "Parametri" per la liquidazione giudiziale dei compensi ai professionisti (es. D.M. 140/2012 e successivi), questi si applicano ai rapporti privatistici o alla liquidazione delle spese legali, ma non sono stati recepiti automaticamente nel sistema delle spese di giustizia.

Il risultato è un "doppio binario":

- › Da un lato, il **mercato libero**, dove il professionista opera secondo parametri aggiornati e pattuiti col cliente.
- › Dall'altro, il **binario pubblicistico** della CTU, dove vige ancora il concetto di "contemperamento" (spesso inteso come drastica riduzione) giustificato dalla funzione pubblica svolta, che però finisce per ignorare i costi industriali reali della prestazione (software, strumentazione, assicurazioni).

4. L'art. 54 e la promessa dell'adeguamento

Infine, la struttura della materia contiene al suo interno un meccanismo di salvaguardia che è rimasto lettera morta. L'art. 54 del TUSG impone che *"ogni tre anni la misura degli onorari è adeguata in relazione alla variazione degli indici dei prezzi al consumo"*.

Questa norma imperativa non è **mai stata applicata** dal 2002 ad oggi. La mancata attivazione di questo automatismo è la causa prima dell'attuale crisi.

La crisi del sistema: tra svalutazione economica e obsolescenza tecnica

L'analisi della struttura normativa ci consegna la fotografia di un sistema bloccato. Ma è calando questa disciplina nella realtà quotidiana delle aule di giustizia che emergono, in tutta la loro gravità, le criticità che oggi minacciano la sostenibilità della funzione peritale. I problemi non sono solo teorici, ma incidono direttamente sulla qualità della giurisdizione e sulla disponibilità dei professionisti migliori ad assumere l'incarico.

1. L'inadeguatezza delle tariffe: il peso dell'inflazione

Il problema più macroscopico è puramente aritmetico. Le tariffe oggi in uso sono quelle fissate dal D.M. 30 maggio 2002, basate su rilevazioni ISTAT risalenti addirittura al 1999. In oltre un quarto di secolo, il mondo economico è cambiato radicalmente, ma il compenso del CTU è rimasto congelato.

Al 31 dicembre 2024, il tasso di rivalutazione calcolato sugli indici ISTAT ammontava al **61,6%**. Questo significa che ogni euro liquidato oggi a un consulente ha perso quasi due terzi del suo potere d'ac-

quisto reale rispetto a quando la tariffa fu concepita.

Con decreto del 4 dicembre 2023 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha istituito una apposita Commissione, presieduta dal dott. Vittorio Corasaniti, incaricandola di rideterminare la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del giudice. La Commissione ha concluso i suoi lavori fine marzo 2025 con il deposito di una relazione e del testo delle nuove Tabelle. Il Governo, sia tramite il Ministro, che tramite il Viceministro Francesco Paolo Sisto, ha più volte annunciato l'imminente pubblicazione delle nuove Tabelle, ma le nuove Tabelle non sono ancora state emanate.

L'esempio dell'onorario a vacanza è impietoso. Solo grazie al recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 16/2025) è stata sanata l'assurda decurtazione per le ore successive alla prima. Tuttavia, il valore base rimane anacronistico: **€ 14,68 per una vacanza**, ovvero per due ore di lavoro. Tradotto in tariffa oraria, parliamo di **7,34 euro lordi all'ora**. Una cifra che non solo è inferiore ai costi orari di una colf o di un manovale non specializzato, ma che non copre nemmeno i costi vivi di gestione di uno studio professionale (affitto, utenze, software, assicurazione).

2. L'assenza delle "nuove" prestazioni tecniche

Se il problema economico è grave, quello tecnico è forse peggiore. Le tabelle del 2002 sono figlie di un'epoca pre-digitale. Interi rami dell'ingegneria moderna sono, per il legislatore, semplicemente inesistenti.

Le Tabelle vigenti non contemplano una serie di prestazioni divenute nel tempo frequentissime. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alle consulenze informatiche, alle consulenze che hanno per oggetto la riqualificazione e l'efficientamento energetico, le valutazioni di impatto ambientale e acustico, la grafologia, la ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali, inclusi i relativi rilievi ed elaborati grafici, le prestazioni di traduttori e interpreti.

Per tutte queste attività, che richiedono strumentazioni costose e competenze iperspecializzate, il giudice si trova costretto ad applicare l'unico criterio residuale disponibile: quello delle vacanze. Il risultato è che una perizia informatica che richiede l'uso di software da migliaia di euro viene liquidata a 7 euro l'ora, creando un cortocircuito che disincentiva l'accettazione dell'incarico da parte dei veri esperti.

3. Il dilemma dell'analogia

Di fronte al vuoto tabellare per le nuove professioni, si è aperto un dibattito giuridico sull'uso dell'**analogia**. È legittimo applicare a una prestazione "nuova" la tariffa prevista per una prestazione "vecchia" ma simile?

4. Il valore di riferimento e le cause "indeterminate"

Un ulteriore nodo gordiano riguarda gli onorari a percentuale. L'art. 1 delle Tabelle stabilisce: *"Per la determinazione degli **onorari a percentuale** si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al **valore della controversia**; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze"*.

Come si può notare il VALORE di riferimento è fondamentale ai fini della determinazione del compenso quando le Tabelle prevedono onorari a percentuale. La mancanza di un valore di riferimento può infatti permettere al (o costringere il) giudice a liquidare facendo ricorso al criterio delle vacanze. Per la CTU viene in rilievo il valore della controversia.

Questo criterio funziona bene quando c'è una domanda economica precisa (es. richiesta danni per 100.000 euro). Ma cosa accade nelle cause di **valore indeterminato**? Spesso, pur essendo la causa formalmente indeterminata, l'oggetto della consulenza ha un valore economico ben definito (es. la stima di un vizio costruttivo in un appalto).

Le trappole applicative: cumulo, edilizia e conciliazione

Oltre ai problemi macroscopici legati ai valori tariffari, il quotidiano del CTU è complicato da nodi interpretativi che, se non risolte, rischiano di inficiare la complessità multidisciplinare dell'incarico o di disincentivare funzioni strategiche come la conciliazione.

1. Il principio di onnicomprensività e il rebus del cumulo

L'art. 29 delle Tabelle sancisce il principio di **onniscoprensività**: *"Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti"*. L'onorario liquidato, quindi, copre tutto, dalla relazione finale alla partecipazione alle udienze, fino alle attività accessorie (accessi in cancelleria, riti-

ro fascicoli). Questo è pacifico: il CTU che ad esempio ha verificato l'esistenza di vizi su un impianto elettrico, stabilendone il valore, non potrà chiedere un compenso separato per attività accessorie quali l'accesso a pubblici uffici per acquisire o esaminare documentazione oppure per la partecipazione ad una o più udienze. Parimenti, in linea di massima, il consulente non può chiedere un compenso se viene chiamato a rendere chiarimenti, d'ufficio o su sollecitazione delle parti (Cass. 21549/2016), e a maggior ragione quando la necessità di chiarimenti derivi da carenze dell'elaborato.

Ma cosa accade se per rispondere ai quesiti posti dal giudice il ctu ha dovuto compiere più accertamenti?

Va precisato innanzitutto che in più articoli delle Tabelle troviamo regolata l'ipotesi in cui il ctu abbia dovuto compiere più accertamenti dello **stesso tipo** (con il termine accertamento si vuol fare riferimento anche a espressioni quali indagine, o analisi, o esame, che troviamo formulate nelle Tabelle).

Si vedano in proposito l'art. 8 comma 3, l'art. 9, comma 2 (in materia di opere di pittura, scultura e simili), **più reperti** *l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.*; l'art. 18, comma 3 (esplosivi, armi, proiettili, bossoli), l'art. 26, comma 3 (accertamenti diagnostici su animali), l'art. 27, comma 3 (perizia o consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici e non biologici).

In tutti questi casi il legislatore ha tenuto presente l'ipotesi che il consulente svolga una pluralità di accertamenti e ha adottato un criterio calmieratore dei compensi, fondato sull'evidente presupposto che di regola ad ogni accertamento corrisponde un compenso per l'intero.

Ma cosa accade quando il CTU compie più accertamenti **di tipo diverso**? I compensi si cumulano o si applicano altri criteri calmieratori?

2. Il dualismo edilizio: Articolo 11 vs Articolo 12

Un classico esempio di confusione normativa riguarda l'edilizia, campo di attività di molti ingegneri fornsi. Le tabelle prevedono due voci distinte che spesso si sovrappongono:

- **Art. 11 (Valutazione dei danni):** Si applica quando si deve stimare l'importo necessario per riparare o ripristinare un immobile (es. computo metrico dei

lavori di rifacimento).

- **Art. 12 (Accertamenti tecnici):** Si applica per verifiche descrittive, accertamenti di vizi, rispondenza alle norme, senza necessariamente arrivare a una quantificazione economica dei lavori.

Spesso l'incarico richiede entrambe le cose: *accertare* le cause delle infiltrazioni (art. 12) e *quantificare* il costo per eliminarle (art. 11). Qui nasce il contenzioso in fase di liquidazione: si applica solo una voce? Si applica quella più alta che assorbe l'altra? O si cumulano?

La mancata chiarezza genera disparità: in alcuni fori si riconosce la doppia attività, in altri si liquida solo la stima dei danni, "regalando" di fatto tutta la complessa fase di diagnosi tecnica delle cause, che spesso è la parte più difficile e scientificamente rilevante del lavoro.

3. La Cenerentola del processo: la Conciliazione

Infine, un tema strategico per il sistema giustizia: la conciliazione. Il CTU è spesso l'unica figura tecnica *super partes* che, dialogando con i consulenti di parte, può far emergere una soluzione transattiva prima della sentenza. L'art. 696 bis c.p.c. (Accertamento Tecnico Preventivo ai fini della composizione della lite) ne fa addirittura lo scopo principale dell'istituto. Eppure, le tabelle attuali non incentivano questa funzione.

- **Se la conciliazione riesce:** Spesso non c'è una voce specifica che premi il risultato deflattivo, salvo aumenti discrezionali ex art. 52.
- **Se il tentativo fallisce:** L'attività di mediazione svolta (incontri, bozze di accordo, mediazione tecnica) rischia di non essere remunerata affatto, considerata "assorbita" nell'incarico peritale o liquidata con poche vacanze irrisorie.

Questo è un errore di sistema. Un tentativo di conciliazione serio richiede tempo, empatia e competenze negoziali. Non remunerare adeguatamente questa fase – o peggio, non pagarla se non va a buon fine – significa disincentivare il CTU dal provarci, spingendolo a limitarsi al compito tecnico e lasciando al Giudice l'onere di decidere una causa che poteva essere chiusa prima. La riforma deve prevedere una voce specifica per l'attività conciliativa, riconoscendone il valore autonomo di deflazione del carico giudiziario. ●

1ª GIORNATA NAZIONALE dell'Ingegneria Forense

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026



La partecipazione alla giornata è gratuita e sarà valida per 3+3 CFP per l'aggiornamento delle competenze professionali degli ingegneri (evento organizzato ai sensi dell'articolo 4.8 del TU Linee l'indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di CFP).

Link per iscrizioni:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/5457492387826300512>

Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano

Camera di Commercio di Roma

Con il patrocinio di



Media Partner



9:30 Registrazione dei partecipanti

10:00 Saluti istituzionali

MATTEO SALVINI*

Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA*

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

BRUNO FRATTASI*

Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

MARCO SILVESTRONI

Senatore della Repubblica

MARTA SCHIFONE

Deputata della Repubblica

A. DOMENICO PERRINI

Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

LORENZO TAGLIAVANTI

Presidente della Camera di Commercio di Roma

Apertura dei lavori

CARLA CAPIELLO

Vicepresidente Vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

*in attesa di conferma

11:00 Sessione 1 Consulenza tecnica forense negli appalti pubblici e lo strumento dei CCT

RELAZIONE INTRODUTTIVA

FABIO RUSSO
Professore Sapienza – Università di Roma

ARTURO CANCRINI

Avvocato esperto in contratti pubblici

MASSIMO FRONTONI
Avvocato esperto in contratti pubblici

DOMENICO ETTORE BARBIERI

Ingegnere esperto di appalti e contenzioso

LUCIANO RAFFAELE FERRARESE
Contract Management Director Webuild

GIUSEPPE CARUSO

Presidente Tar Liguria

LUIGI CARBONE*
Presidente IV Sezione, Consiglio di Stato

MODERA GIUSEPPE LATOUR
Giornalista, Il Sole 24 Ore

13:00 Light lunch

RISTORANTE COLLEGIO BISTROT
Piazza Capranica 99

TAVOLA ROTONDA

14:30 Sessione 2 Consulenza tecnica in ambito informatico

PAOLO REALE

Ingegnere consulente informatico forense e Componente C3i

VALERIO DE GIOIA

Magistrato Consigliere I Sezione Penale, Corte d'Appello di Roma

PAOLO PIRANI

Avvocato penalista

MICHELE VITIELLO

Esperto in fonìa forense

MODERA ANDREA DARI
Giornalista e Direttore responsabile, Ingenio

15:30 Sessione 3 Ambiti di intervento e Procedure

NICOLA AUGENTI

Professore, Università degli Studi di Napoli Federico II

MARCELLO BUSCEMA

Presidente Tribunale di Frosinone

SILVIO CINQUE

Presidente VII Sezione Civile, Tribunale di Roma

FEDERICO LUCARELLI

Avvocato

MODERA ANDREA DARI
Giornalista e Direttore responsabile, Ingenio

16:30 Sessione 4 Tariffe giudiziarie

GIORGIO GRANELLO

Componente della Commissione ministeriale per la revisione degli onorari dei CTU; Consigliere Confassociazioni

ANTONELLO FABBRO

Già Presidente del Tribunale di Treviso

FILIPPO CASCONI

Presidente Fondazione Ordine degli Ingegneri di Roma

GIOVANNI MIMMO*

Già Direttore Generale degli Affari Interni, Ministero della Giustizia

MODERA ANDREA DARI
Giornalista e Direttore responsabile, Ingenio

18:00 Conclusioni

CARLA CAPIELLO

Vicepresidente Vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

TAVOLA ROTONDA

Premium sponsor



Bronze sponsor

